



## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n. 40/TFT del 19 marzo 2021

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare COMUNICATO UFFICIALE N. 40/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare  
nella riunione tenutasi in Napoli il 15 marzo 2021,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

##### FASC. 304

Componenti: **Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. M. Sepe.**  
Proc.007691/684 pfi19-20/MDL/ps del 4.01.2021 (Campionato Promozione).

##### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**Sig. Iorio Francesco n.19.04.1982, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Plajanum per la violazione degli artt.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 del C.G.S., anche in relazione all' art.21 commi 6 e 7 C.G.S. per aver consentito la partecipazione del calciatore Giuditta Danilo, a cinque (5) gare del campionato di Promozione stagione sportiva 2019-2020 nonostante fosse in corso di una giornata di squalifica; calciatore: Giuditta Danilo n.5.05.2001, (gare del 8.09.2019; 14.09.2019; 21.09.2019; 28.09.2019; 5.10.2019); per violazione dell'art.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 e 21 commi 6 e 7 del C.G.S. per aver partecipato alle gare di cui sopra, nonostante fosse in corso di una giornata di squalifica; dirigenti accompagnatori: Marzocchi Massimo (4 gare) e Carasta Antonio (1 gara del 28.09.2019) della società Asd Plajanum per la violazione degli artt.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 del C.G.S., anche in relazione all' art.21 commi 6 e 7 C.G.S. per aver consentito la partecipazione del calciatore Giuditta Danilo, a gare del campionato di Promozione stagione sportiva 2019-2020 nonostante fosse in corso di una giornata di squalifica; La società Asd Plajanum, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La società Asd Plajanum, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Plajanum malgrado fosse in corso di squalifica come da C.U. SGS n.81 del 28/05/2019 (campionato regionale under 18 fase playoff) ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale: Marzocchi Massimo e Carasta Antonio, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Iorio Francesco per la responsabilità soggettiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La società Asd Plajanum ed il suo Presidente Sig. Iorio Francesco, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano

regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giuditta Danilo cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Marzocchi Massimo, la sanzione di quattro mesi (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig. Carasta Antonio, la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per il Presidente sig. Iorio Francesco, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Asd Plajanum la penalizzazione di punti (per le sole partite di campionato) quattro (4) in classifica ed € 700,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non aveva scontato la squalifica alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore era stato impiegato in gare, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

**P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per: il calciatore Giuditta Danilo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Marzocchi Massimo, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig. Carasta Antonio, la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per il Presidente sig. Iorio Francesco, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Plajanum la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 500,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 15.03.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 308**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. M. Sepe. Proc.9035/196 pfi20-21/MDL/ag del 15.02.2021.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Troise Giuseppe n.17.04.1965, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Asd Città di Gragnano, per le violazioni degli artt.2 comma 1, 4 comma 1 CGS, per aver regolato il rapporto con il sig. Arturo La Fata in maniera del tutto difforme a quanto previsto e stabilito dalla normativa omettendo di depositare presso il competente Comitato l'accordo economico stipulato; La società Asd Città di Gragnano, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, comma 1 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Giuseppe Troise all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della predetta società.**

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente sig. Troise Giuseppe, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; la società Asd Città di Gragnano € 500,00 di ammenda. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per: il Presidente sig. Troise Giuseppe, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Città di Gragnano € 400,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 15.03.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. M. Sepe.

Proc.7574/115 pfi20-21/MDL/m del 28.12.2020 (Campionato Calcio A5 serie D)

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Salvatore Napolitano n.26.10.1967, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Marigliano Sporting Club per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Mautone Gabriele n.17.12.2002, (gara del 30.11.2019; 16.11.2019; 18.01.2020); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: **Ciro Mattiello (2 gare) e Gennaro Velotto (1 gara) della società Asd Marigliano Sporting Club, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Marigliano Sporting Club, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.****

La società Asd Marigliano Sporting Club, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Marigliano Sporting Club malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali: **Ciro Mattiello e Gennaro Velotto con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Salvatore Napolitano per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La società Asd Marigliano Sporting Club ed il suo Presidente Sig. Salvatore Napolitano, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mautone Gabriele cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. **Ciro Mattiello, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig. Gennaro Velotto, la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per il Presidente sig. Salvatore Napolitano, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Asd Marigliano Sporting Club la penalizzazione di punti (per le sole partite di campionato) tre in classifica ed € 700,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Marigliano Sporting Club alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore era stato impiegato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.****

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il calciatore Mautone Gabriele tre (3) giornate di squalifica essendovi la prova in atti solo per la gara del 30.11.2019; per il dirigente accompagnatore sig. **Ciro Mattiello il non luogo a procedere, poiché non risulta essere provata in atti della sua partecipazione, nella qualità di dirigente, alla gara del 30/11/2019; per il dirigente****

accompagnatore sig. Gennaro Velotto, la sanzione di mesi tre di inibizione; per il Presidente sig. Salvatore Napolitano, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Marigliano Sporting Club la penalizzazione di punti uno (1) da scontarsi nella corrente stagione sportiva in classifica ed € 500,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 15.03.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 305**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. M. Sepe.  
Proc.8110/186 pfi20-21 GC/LDF/ac del 19.01.2021.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Stefano Bisogno n.17.02.1968, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Usd Vis Montorese 1978, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS, in relazione all'art. 38 comma 1 NOIF per aver consentito e comunque non impedito al sig. Giorgio Domenico di svolgere nella stagione sportiva 2018/2019 le funzioni di allenatore in favore della società Usd Vis Montorese 1978 per la categoria Giovanissimi senza essere tesserato per la predetta società: la società Usd Vis Montorese 1978, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Stefano Bisogno di cui sopra.**

Letta la memoria difensiva pervenuta dal Presidente della società deferita con la quale si chiede di non doversi procedere per "Ne Bis In Idem" per i fatti contestati e già sanzionati dal medesimo Tribunale con C. U. n.1 TFT del 5/09/2019 Questo tribunale rigetta la suddetta richiesta in quanto i fatti oggetto di contestazione dell'odierno deferimento sono diversi da quelli già sanzionati e per tale motivo non si ravvisano i presupposti per applicare il principio del "De Bis IN Idem". Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il Presidente sig. Stefano Bisogno, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Usd Vis Montorese 1978, € 600,00 di ammenda. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il Presidente sig. Stefano Bisogno, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Usd Vis Montorese 1978 € 400,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 15.03.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 307**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. M. Sepe.  
Proc.8232/243 pfi20-21 MDL/ag del 22.01.2021.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Catanea Giuseppe n.8.01.1945, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Asd Napoli Club Afragola, per le violazioni dell'art. 2 comma 1 CGS, e dell'art. 4 comma 1 CGS per aver tenuto un comportamento contrario ai principi di lealtà e correttezza in quanto, nonostante avesse formalmente rinunciato al premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Mautone Mario con dichiarazione scritta, proponeva ricorso alla Commissione Premi della Figc avverso il mancato pagamento del premio di preparazione da parte della società Reggina 1914 che aveva tesserato con vincolo il suindicato calciatore Mautone Mario; La società Asd Napoli Club Afragola, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Catanea di cui sopra.**

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il Presidente sig. Catanea Giuseppe, il non luogo a procedere per morte del deferito; per la società Asd Napoli Club Afragola € 600,00 di ammenda. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il Presidente sig. Catanea Giuseppe il non luogo a procedere; per la società Asd Napoli Club Afragola € 400,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 15.03.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 19 marzo 2021.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**